Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Al via il quarto correttivo alla normativa quadro sui rifiuti che recepisce la Direttiva 2008/98/CE e le disposizioni sul Sistri

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Rubricato come Decreto Legislativo del 3 dicembre 2010 n. 205 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2010 n. 288 - Suppl. Ordinario n. 269 il provvedimento di recepimento della Direttiva 2008/98 sui rifiuti, che rappresenta di fatto un correttivo della normativa quadro in materia di rifiuti attualmente disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/06, poiché il recepimento della direttiva è stato concepito in termini di modifiche al c.d. T.U. ambientale.
Il provvedimento entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 25 dicembre 2010.

Tante le novità. Il decreto in questione, comunque, non si limita a recepire le disposizione dell'ultima direttiva rifiuti, ma introduce in modo compiuto nel nostro sistema normativo anche il Sistri con le relative sanzioni attraverso le relative modifiche alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

Novità assoluta concerne la previsione della "responsabilità estesa del produttore" di cui al nuovo art. 178 bis D.Lgs. 152/06 il cui obiettivo è quello di un maggiore coinvolgimento delle persone fisiche e giuridiche che professionalmente sviluppano, fabbricano, trasformano, trattano, vendono o importano prodotti, al fine di rafforzare la prevenzione della produzione dei rifiuti ed al contempo di favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti. Si veda, a corollario di tale disposizione anche la nuova definizione di "*produttore del prodotto: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti.*" (art. 183, comma 1, lett. g). Tuttavia tale principio rischia di rimanere al livello delle buone intenzioni poiché per la sua concreta applicazione si rinvia all'emanazione di successivi decreti ministeriali di natura regolamentare che ne dovranno indicare le modalità ed i criteri di attuazione.

Per quanto riguarda il prioritario criterio della "prevenzione" il comma 5 del riscritto art. 179 D.Lgs. n. 152/06 prevede ora che le Pubbliche Amministrazioni perseguano, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti che veda al primo posto proprio la prevenzione della produzione dei rifiuti; seguono poi "la preparazione per il riutilizzo", "il riciclaggio", "il recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia" ed infine "lo smaltimento".

Il comma 6 dello stesso art. 179 dispone che le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia siano adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia. Per sostenere e realizzare tali misure le Pubbliche Amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del D.Lgs. 195/2005, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie (così comma 7, art. 179).

Parimenti all'art. 180 del T.U. ambientale riformato è previsto che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare adotti entro il 12 dicembre 2013 un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti ed elabori indicazioni affinché tale programma sia integrato nei piani regionali di gestione dei rifiuti.

Viene introdotto *ex novo* l'art. 180 bis concernente la "preparazione per il riutilizzo" dei rifiuti ed il "riutilizzo" di prodotti e ne vengono date le definizioni rispettivamente alle lettere q) e r) dell'art. 183 D.Lgs. n. 152/06:
- *"preparazione per il riutilizzo: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.";*
- *"riutilizzo: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti".*

Per la prima volta viene poi ufficializzata formalmente la definizione di "riciclaggio" inteso come: *"qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento."* (lett. u, art. 183)*;* questo principio, nella applicazione odierna al confine con i termini di uso comune, ha generato non pochi equivoci pratici in sede di gestione aziendale.
Sempre in tema di "riciclaggio" il riscritto art. 181 D.Lgs. n. 152/06 dispone che, al fine di promuovere il riciclaggio di alta qualità e di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i diversi settori del riciclaggio, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni stabiliscono i criteri con i quali i comuni provvedono a realizzare la raccolta differenziata in conformità a quanto previsto dall'articolo 205 D.Lgs. 152/06. Entro l'anno 2015 dovrà essere attivata la raccolta differenziata almeno per la carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno; entro l'anno 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di tali tipologie di rifiuti (carta, metalli, plastica e vetro) provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso; sempre entro l'anno 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, dovrà essere aumentata almeno al 70 % in termini di peso.

Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.
Per quanto concerne la circolazione dei rifiuti urbani sul territorio nazionale non si registrano novità rispetto alla vecchia disciplina di cui all'art. 182, comma 5, D.Lgs. n. 152/06. Viene mantenuto il divieto di smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano (nuovo art. 182, comma 3, D.Lgs. 152/06); mentre è confermata l'ammissione alla libera circolazione sul territorio nazionale per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero, tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali al fine di favorire il più possibile il loro recupero privilegiando il principio di prossimità agli impianti di recupero (nuovo art. 181, comma 5, D.Lgs. n. 152/06).

Una assoluta novità è introdotta, invece, dal comma 6 del riscritto art. 181 laddove si dispone che, al fine di favorire l'educazione ambientale e contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti, i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici sono esentati dall'obbligo di autorizzazione in quanto presentano rischi non elevati e non sono gestiti su base professionale.

Il neo art. 182 bis reca delle disposizioni che hanno lo scopo di riaffermare i principi di autosufficienza e prossimità per lo svolgimento delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani non differenziati attraverso la realizzazione di una rete integrata ed adeguata di impianti . Viene prevista, inoltre, per le Regioni e per le Provincie autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di richiedere al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di limitare l'ingresso nel territorio nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come impianti di recupero, qualora sia accertato che l'ingresso di tali rifiuti avrebbe come conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente con i piani di gestione dei rifiuti; nonché parimenti di limitare l'invio di rifiuti negli altri Stati membri per motivi ambientali, come stabilito nel Regolamento CE n. 1013/2006.

Con l'art. 182 ter si disciplinano, invece, in modo particolare i "rifiuti organici". Per questi è previsto che le Regioni e le Province autonome, i Comuni e gli ATO, ciascuno per le proprie competenze adottino misure volte a incoraggiare:
a) la raccolta separata dei rifiuti organici;
b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici, ciò al fine di proteggere la salute umana e l'ambiente.
La raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002".

L'art. 183 del D.Lgs. 152/06 si arricchisce di nuove definizioni, mentre altre vengono riscritte. Accanto alle già citate definizioni di "preparazione per il riutilizzo", "riutilizzo", "riciclaggio", vengono in rilievo le nuove definizioni di "gestione", "intermediario", "commerciante", "recupero", "smaltimento", "raccolta differenziata".
Di notevole interesse anche la riscrittura della disposizione relativa al "deposito temporaneo", che così come riformulata non mancherà di avere ripercussioni sulla gestione pratica di tali depositi. Negativo, invece, appare l'avere eliminato dal nuovo art. 183 la definizione di "*luogo di produzione dei rifiuti*" che precedentemente era data dalla lettera i) del comma 1 e che ora non è più riprodotta in nessuna parte del testo; tale definizione infatti è essenziale per la costruzione delle successive fasi della gestione dei rifiuti nonché per la configurazione del deposito temporaneo e per distinguere alcune ipotesi di deroga previste per la movimentazione dei rifiuti da manutenzione: anche se tale definizione non è presente nella Direttiva comunitaria essa è stata sempre presente nei provvedimenti nazionali – data la sua importanza - e dunque ora non si capisce perché sia stata eliminata…

Parzialmente riscritte anche le condizioni per aversi un "sottoprodotto".
Attraverso l'introduzione dell'art. 184 ter si prevede, inoltre, la specificazione delle modalità attraverso cui un rifiuto cessa di essere tale. Ciò avviene quando un rifiuto sia stato sottoposto ad un'operazione di recupero, compreso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi criteri specifici da adottare nel rispetto delle condizioni elencate nella norma.

Le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010 agli artt. 188, 189, 190, 193 sono relative alla nuova disciplina del SISTRI. In particolare per quanto concerne l'art. 188 si definiscono le responsabilità nella gestione dei rifiuti, imputandole – con i dovuti accorgimenti - non solo al produttore iniziale o al detentore ma anche all'eventuale intermediario, commerciante, ente o impresa che effettui le operazioni di trattamento dei rifiuti o, in ultima analisi ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti.

Con gli artt. 190 e 193 si coordinano alla normativa sul SISTRI gli obblighi di utilizzo e conservazione dei registri di carico e scarico e del formulario per i soggetti che non aderiscono al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti informatizzato.

Sotto il profilo sanzionatorio, in caso di abbandono di rifiuti vengono innalzate le sanzioni amministrative, per cui si passa per i rifiuti non pericolosi da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 3.000,00, ma se l'abbandono concerne rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
Vengono introdotte nuove sanzioni amministrative per i produttori e gli utilizzatori che nell'ambito della gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti non effetuino le comunicazioni previste; così come per il Sindaco del comune che non effettui le comunicazioni previste a carico dei responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati (art. 258, commi 5 bis e 5 ter D.Lgs. 152/06).

I nuovi artt. 260 bis e 260 ter introducono, nell'ambito della disciplina generale del SISTRI, diverse sanzioni in relazione a diverse ipotesi (es. a seconda che si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi, a carico di soggetti obbligati all'iscrizione, analogamente sono previste

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

sanzioni per i trasportatori che utilizzano autoveicoli non iscritti al SISTRI, per mancata compilazione del registro cronologico o delle schede Sistri –area movimentazione etc.).

Queste fin qui elencate sono solo alcune delle novità – peraltro accennate in breve – che il D.Lgs. n. 205/2010 ha apportato nella normativa quadro di gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta del T.U. ambientale. Un sistema che trova in questo quarto correttivo alla normativa quadro di settore una profonda innovazione che coinvolge in modo importante tutti: amministrazioni, imprese, cittadini e soggetti controllori.

Valentina Vattani

Pubblicato l'11 dicembre 2010